

Rapporto

numero

6357 R

data

25 agosto 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 21 settembre 2009 presentata in forma
elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica dell'art. 73
cpv. 6 della Legge organica comunale (introduzione della possibilità di
sostituire i membri delle commissioni del Consiglio comunale da parte
dei gruppi politici nel corso della legislatura)
(v. messaggio 4 maggio 2010 n. 6357)**

Ancora una volta i fatti politici portano a una richiesta di modifica legislativa. È trascorso poco più di un anno dall'entrata in vigore della revisione parziale della LOC e oggi, a giusta ragione, si richiede specificatamente un'aggiunta ad un articolo. In questo caso l'art. 73 cpv. 6. Il caso del consigliere comunale di Lugano passato, armi e bagagli, dal gruppo PPD al gruppo della Lega dei ticinesi ha messo in evidenza la discrepanza dell'art. 68 LOC in cui si specifica che la nomina dei membri delle commissioni permanenti avviene nella seduta costitutiva e vale per quattro anni. Così decidendo si toglie la possibilità ai gruppi politici di cambiare il commissario eletto nella seduta costitutiva senza contestazioni formali.

* * * * *

Per questo motivo la Commissione della legislazione invita ad accettare la richiesta degli iniziativaisti e a completare l'art. 73 cpv. 6 della LOC inserendo la frase: «*I gruppi possono sostituire i membri nelle commissioni nel corso della legislatura*».

Per la Commissione della legislazione:

Rodolfo Pantani, relatore
Beretta Piccoli - Caimi (con riserva) - Calastri -
Carobbio - Guidicelli - Kandemi Bordoli - Mellini -
Paparelli - Pedrazzini - Pestoni - Righinetti

Disegno di

LEGGE

organica comunale del 10 marzo 1987; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 21 settembre 2009;
- visto il messaggio 4 maggio 2010 n. 6357 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 25 agosto 2010 n. 6357 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 73 cpv. 6

⁶I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto decide il consiglio comunale. **I gruppi possono sostituire i membri nelle commissioni nel corso della legislatura.**

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.